


COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
TASI

INDICE

Art. 1	Oggetto e scopo del Regolamento
Art. 2	Indicazione dei servizi indivisibili
Art. 3	Presupposto impositivo
Art. 4	Ambito di applicazione
Art. 5	Soggetti passivi
Art. 6	Base imponibile
Art. 7	Dichiarazione
Art. 8	Versamenti
Art. 9	Rimborsi
Art. 10	Funzionario Responsabile
Art. 11	Norma di rinvio

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Portoferraio, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Indicazione dei servizi indivisibili

1. Il gettito della tasi è destinato alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:
 - Pubblica sicurezza e vigilanza
 - Tutela del patrimonio artistico e culturale
 - Illuminazione stradale pubblica
 - Servizi cimiteriali
 - Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
 - Servizi socio-assistenziali
 - Servizio di protezione civile
 - Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
2. Il Consiglio Comunale, con delibera da adottare entro e non oltre il termine per l'approvazione del bilancio preventivo, determina annualmente in maniera analitica per ciascuno di detti servizi, i costi alla cui copertura il gettito Tasi è destinato.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore e il detentore o comunque l'occupante a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili.
2. Il possessore e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui, ai sensi dei commi 671 e 681 della L.147/2013, vi siano più soggetti possessori tenuti solidalmente al versamento della TASI, e solo uno od alcuni di essi siano utilizzatori diretti dell'unità immobiliare, l'importo complessivamente e solidalmente dovuto si determina applicando l'aliquota e l'eventuale riduzione o esenzione spettante al o ai soggetti contemporaneamente possessori ed utilizzatori.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia a quanto stabilito dal presente regolamento per l'IMU.
3. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.

Art. 7 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare apposita dichiarazione, sui modelli messi a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo: la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 8 – Versamenti

1. Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione da parte dei contribuenti.
2. Il versamento è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si protrato il possesso, la detenzione o l'occupazione: a tal fine il mese in cui il possesso, la detenzione o l'occupazione si sono protratte per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Il versamento è effettuato, per ogni anno di riferimento, in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre.
4. Il versamento della prima rata, con scadenza 16 giugno, deve essere pari al tributo dovuto, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, per il periodo di possesso del primo semestre.
5. La seconda rata, con scadenza 16 dicembre, deve essere pari al saldo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
6. E' comunque consentito il pagamento del tributo dovuto per l'intero anno in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
7. Per l'anno 2014, anno di prima applicazione della Tasi, la rata di acconto sarà versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno entro la data stabilita con apposita norma di legge.
8. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
9. Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro

per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
3. Nel caso indicato al precedente comma 2, il solo tributo erroneamente versato viene corrisposto al Comune competente da parte del Comune di Livorno.

Art. 10 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1 comma 692 della l.n.147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della Tasi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto riguarda la soglia minima per il versamento ed il rimborso del tributo, gli interessi ed i versamenti rateali, si rinvia alle norme stabilite anche dagli altri Regolamenti Comunali attualmente vigenti in materia di tributi comunali.



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REVISORE DEI CONTI

PARERE sul “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)”.-

Premesso che il Revisore unico è chiamato ad esprimere parere sulla proposta di Regolamento in oggetto, trasmessa congiuntamente alla proposta deliberativa, allegati e parte integrante del presente atto;

Considerato che il presente parere è richiesto ed espresso a seguito delle rinnovate funzioni attribuite al Revisore dei Conti, così come prescritto dal punto 7), primo comma, dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel);


Preso atto dei positivi pareri tecnici e contabili formalmente allegati agli atti e che l’approvazione deve avvenire entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, ad oggi stabilito al 31 luglio 2014 ma che la Conferenza Stato-Città ha già prorogato al 30 settembre 2014 e che l’esecuzione avverrà con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio corrente anno;

Stante ciò esprime

PARERE FAVOREVOLE

Li 11 luglio 2014

IL REVISORE DEI CONTI
Eugenio Stefanini

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
PARERE Regolamento TASI doc.p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CAdES OK Data di verifica: 14/07/2014 05:45:28 (UTC Time) (stato di revoca non verificato)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Eugenio Stefanini	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 - STFGNE61525C-I15M		non presente

